

BStGer RR.2015.219 vom 5. Februar 2016

Bundesstrafgericht, 2016-02-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2015.219

FR: TPF RR.2015.219 du 5 février 2016

IT: TPF RR.2015.219 del 5 febbraio 2016

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro (art. 33a OAIMP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno

- 4 -

1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola esplicitamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4

Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione dell'autorità federale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricorrente è legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2

La ricorrente invoca innanzitutto la violazione del diritto di essere sentita: da una parte, la decisione impugnata sarebbe carente di motivazione, dall'altra, essa sarebbe stata esclusa dall'operazione di cernita della documentazione sequestrata. In sede di replica essa ha inoltre aggiunto di essere venuta a conoscenza di uno scambio di corrispondenza intervenuto nel luglio 2015 tra la Procura di Brescia ed il MPC solo dopo aver letto la risposta al ricorso di quest'ultima, ciò che costituirebbe un'ulteriore violazione del summenzionato diritto.

- 5 -

E. 2.1.1

Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l'art. 12 cpv. 1 AIMP (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza è possibile una sua sanatoria se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; 118 Ib 111 consid. 4; sentenze del Tribunale penale federale 1C_659/2015 del 30 dicembre 2015, consid. 1.2; 1C_492/2012 del 9 ottobre 2012, consid. 2.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3; TPF 2008 172 consid. 2.3), e se non vi è motivo di ritenere che l'autorità di esecuzione abusi di questa possibilità, interpretandola come invito a violare sistematicamente il diritto di essere sentiti (DTF 126 II 111 consid. 6b/aa e sentenza del Tribunale penale federale 1C_127/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).

Il diritto di essere sentito contempla la facoltà per l'interessato di prendere conoscenza del fascicolo processuale, di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che una decisione relativa alla sua situazione giuridica sia resa, di presentare prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali

o, perlomeno, di esprimersi sul loro risultato allorquando ciò può avere un influsso sulla decisione che verrà resa (DTF 124 II 132 consid. 2b e riferimenti citati). L'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604).

L'obbligo di motivazione, derivante a sua volta dal diritto di essere sentito, prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre per-

- 6 -

tanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, op. cit., pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).

E. 2.1.2

In concreto, va constatato che nella decisione impugnata il MPC, dopo aver descritto a grandi linee i fatti oggetto d'inchiesta in Italia (v. act. 1.1 pag. 2), rinviando nel contempo anche alla rogatoria del 6 marzo 2014, ha evidenziato i motivi che hanno portato ad ordinare la trasmissione della documentazione riguardante il conto bancario della ricorrente (v. ibidem pag. 5). Risultando M., padre di F., indagata nel procedimento italiano, avente diritto economico dei valori ivi depositati ed essendo emerse, dall'analisi degli atti bancari, operazioni tra il conto in questione ed altri conti di pertinenza di soggetti implicati nelle indagini, l'autorità di esecuzione ha ritenuto doveroso trasmettere alle autorità estere la documentazione litigiosa, confermando nel contempo il sequestro dei beni. Quanto precede doveva permettere, ed ha in effetti permesso alla ricorrente, come testimonia anche l'articolata impugnativa (dieci pagine), di rendersi conto della portata del provvedimento contestato, proprio come richiesto dalla giurisprudenza in materia (v. consid. 2.1.1). Dal punto di vista dell'obbligo di motivazione non vi è dunque stata violazione del diritto di essere sentito.

E. 2.1.3

Con scritto del 17 giugno 2015 il MPC ha inviato alla ricorrente la documentazione bancaria relativa al suo conto, precisando quali erano i documenti che esso intendeva trasmettere alle autorità estere e chiedendo alla stessa se era d'accordo con una esecuzione semplificata della rogatoria ai sensi dell'art. 80c AIMP (v. act. 7.4). La ricorrente ha risposto in data 1° luglio 2015, dichiarando di non acconsentire all'esecuzione semplificata e rifiutando, tra l'altro, l'invio alle autorità estere della documentazione relativa al conto litigioso (v. ibidem). Anche da questo punto di vista nulla si può rimproverare al MPC

relativamente al rispetto del diritto di essere sentita della ricorrente. Per quanto attiene invece allo scambio di corrispondenza tra il MPC e la Procura di Brescia volto a determinare se l'autorità rogante fosse sempre interessata al mantenimento dei sequestri in Svizzera (v. act. 7 pag. 4), di cui la ricorrente è venuta a conoscenza solo con la risposta al ricorso,

- 7 -

occorre rilevare che questa autorità ha provveduto a trasmetterle detto documento il 15 gennaio 2016, dopo averlo ricevuto il giorno prima dallo stesso MPC (v. supra Fatti lett. H). Il mancato accesso a questo documento, che ha certo rilievo per valutare l'opportunità o meno di eseguire, rispettivamente mantenere le misure rogatorie litigiose, costituisce una puntuale violazione del diritto di essere sentita dell'insorgente, ma ricorrendo pacificamente le condizioni per una sanatoria ai sensi della sopraccitata giurisprudenza (v. supra consid. 2.1.1), non vi è ragione di annullare la decisione impugnata, la quale può essere tutelata, tenendo tuttavia in considerazione questo fatto in sede di fissazione delle spese giudiziarie (v. TPF 2008 consid. 2.3, 6 e 7).

E. 3

La ricorrente sostiene in secondo luogo che il MPC, incorrendo in un grave errore interpretativo della domanda di assistenza, avrebbe a torto annoverato tra i reati alla base della rogatoria l'associazione per delinquere di stampo mafioso, ciò che violerebbe i principi della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto. Essa censura inoltre la mancata presa in considerazione da parte dell'autorità di esecuzione d'importanti accadimenti intervenuti nel frattempo nell'ambito del procedimento penale italiano: in particolare l'impetenza della Procura di Brescia rilevata dal Tribunale di Brescia riguardo al reato di riciclaggio; la limitazione dei sequestri a concorrenza di 3.2 milioni di euro decisa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, con sblocco delle eccedenze; la reiezione da parte del Tribunale di Brescia della richiesta di misure di prevenzione patrimoniali personali e patrimoniali formulata dal questore di Brescia dei confronti di F. In realtà, i beni patrimoniali oggetto delle svariate misure adottate dalle autorità sarebbero di pertinenza di F. e l'unico reato ipotizzabile sarebbe di natura fiscale, per il quale sarebbero già state fornite totali garanzie per l'eventuale risarcimento dovuto allo Stato italiano.

E. 3.1

Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. a CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva – quali il sequestro e la trasmissione di documentazione bancaria – è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP.

E. 3.2

Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune

- 8 -

o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 con- sid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sareb- bero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità se- condo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratte- rizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; TPF 2012 114 consid. 7.4). Va pure ritenuto che, nel campo della cosiddetta piccola assistenza, le misure di coopera- zione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è osse- quiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii). L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero e all'art. 18 n. 1 lett. d CRic. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedi- mento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, com- merciale o economica. Ammessa è per contro l'assistenza in caso di truffa in materia fiscale giusta le lettere a e b di questo stesso capoverso, nonché in materia di imposte indirette giusta l'art. 50 CAS (v. DTF 136 IV 88 consid. 3).

E. 3.3

In concreto, occorre innanzitutto premettere che l'esposto dei fatti presentato nella rogatoria del 6 marzo 2014 è già stato ritenuto sufficiente da questa Corte nelle sue decisioni del 30 luglio 2015 concernenti due conti di F. toccati da misure rogatoriali analoghe (v. RR.2015.65 consid. 2 e RR.2015.66 con- sid. 3). Ora, indipendentemente da quanto dichiarato dalla ricorrente relati- vamente all'accusa di appartenenza ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso, questa Corte ha già avuto modo di affermare nella predette decisioni del 30 luglio 2015, relativamente ai conti bancari ivi litigiosi, che le risultanze investigative indurrebbero ad ipotizzare che F. abbia utilizzato i conti in parola per riciclare denaro proveniente dalle distrazioni fraudolente di D. ai danni del patrimonio di varie società operanti nel settore edile (v. RR.2015.65 consid. 2.2; RR.2015.66 consid. 3.3). Ora, potendo essere ipotizzato un uso simile del conto oggetto della presente procedura, di cui M., padre di F., è l'avente diritto economico, la condizione della doppia puni- bilità è adempiuta già solo per questo motivo, dato che i fatti esteri possono essere sussunti in Svizzera al reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP. Per tacere dei fatti contestati anche a G. e D. (v. act. 1.4 pag. 2 e

- 9 -

segg.), i quali possono senz'altro essere sussunti almeno ai reati di ammini- strazione infedele (art. 158 CP), di bancarotta fraudolenta (art. 163 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP). Non da ultimo, in virtù dell'art. 50 CAS (v. supra consid. 3.2 in fine), l'assistenza può essere ammessa anche per eventuali infrazioni in materia di fiscalità indiretta.

Certo, come naturale, la procedura all'estero ha subito nel frattempo un'evo- luzione, ma le autorità italiane non hanno dichiarato di voler ritirare la propria domanda di assistenza e

non vi è nessun elemento per ritenere che a questo stadio della procedura la documentazione in questione non sia più utilizzabile ai fini del giudizio. In base alla giurisprudenza, di principio, fintanto che la domanda di assistenza non è stata ritirata, alla medesima occorre dare seguito (v. sentenza del Tribunale federale 1C_559/2009 dell'11 febbraio 2010, consid. 1 con rinvii). Anche se in base all'art. 31 n. 2 lett. b CRic la parte richiedente è tenuta ad informare immediatamente la parte richiesta di qualsiasi cambiamento di fatto o di diritto, a seguito del quale gli atti a norma del capitolo III della convenzione non risultino più giustificati, questo non comporta un obbligo di informare su cambiamenti che non sono comunque atti a sconvolgere l'assetto su cui si basavano le precedenti misure d'assistenza. La buona fede tra Stati in sostanza impone di informare sull'eventuale venir meno dei presupposti fondamentali su cui l'assistenza si fondava (v. M. RUHE, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 5 ad art. 31 CRic). Come qui sopra esposto, si tratta di un'eventualità qui pacificamente non data, visto che al di là delle puntuali novità processuali evidenziate nel ricorso, non vi sono elementi per ritenere decaduti i presupposti su cui l'assistenza si è finora basata.

E. 3.4

In definitiva anche tutte queste censure della ricorrente vanno respinte.

E. 4

La ricorrente sostiene che la trasmissione all'autorità rogante della documentazione riguardante il suo conto violerebbe il principio della proporzionalità. Essa afferma che detta documentazione non avrebbe nessuna attinenza con la domanda di assistenza italiana, la quale nemmeno menzionerebbe il suo nome.

E. 4.1

La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c;

- 10 -

sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possono essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La

trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

E. 4.2

Ora, come evidenziato dall'autorità d'esecuzione, il 22 settembre ed il 16 dicembre 2009 il conto oggetto della decisione impugnata è stato accreditato di EUR 450'000.-- risp. di EUR 33'000.--, importi provenienti da un conto intestato a N. Ltd. Il conto di quest'ultima presso la banca K., Locarno, divenuta in seguito banca L., il cui avente diritto economico risulta essere M., padre di F., è stato accreditato in precedenza, mediante due bonifici, di EUR 1'750'000.--, valori provenienti dal conto n. 2 presso la banca O., intestato a F. Le operazioni sarebbero intervenute il 6 ed il 13 luglio 2009, ovvero nei mesi immediatamente precedenti il trasferimento di EUR 450'000.-- in favore del conto oggetto della presente procedura (v. act. 1.1 pag. 5). Non si può di certo affermare quindi che la ricorrente ed il conto litigioso, di cui F., indagata all'estero per riciclaggio di denaro, è avente diritto economico, siano estranei ai fatti oggetto d'indagine. La documentazione oggetto della deci-

- 11 -

sione impugnata presenta un'utilità potenziale evidente, potendo essa permettere di ricostruire i flussi di denaro che l'autorità italiana ritiene provenire dalle presunte distrazioni commesse a danno di società gestite dalla criminalità organizzata (v. act. 7 pag. 6).

Costatata la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto oggetto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto esposto, vi è da concludere che la trasmissione della documentazione litigiosa non viola il principio della proporzionalità.

E. 5

Con il suo gravame la ricorrente contesta parimenti il sequestro del suo conto. Essa motiva questa censura affermando che in Italia il Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Bergamo, con decisione 4 settembre 2014, avrebbe limitato i sequestri ordinati in precedenza dal GIP di Brescia a poco più di 3.2 milioni di euro, ordinando contestualmente il dissequestro di tutte le ingenti eccedenze.

L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Ebbene, visto quanto esposto nei precedenti considerandi (v. in part. supra consid. 4.2), è senz'altro possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro contestato. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). La decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo nulla muta a tali considerazioni (v. act. 1.10). Da una parte, le autorità estere non hanno modificato le loro richieste presentate con rogatoria del 6 marzo 2014; anzi, con scritto dell'8 luglio 2015 esse hanno confermato

- 12 -

l'interesse al mantenimento del sequestro dei valori patrimoniali su suolo elvetico (v. act. 14.1); dall'altra, la documentazione bancaria litigiosa potrebbe permettere di ricostruire flussi di denaro sconosciuti all'autorità rogante, modificando così l'entità dei valori patrimoniali ritenuti di provenienza illecita. In definitiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanzialmente nessun pregiudizio economico cagionato dal sequestro. Anche da questo punto di vista il blocco in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.

E. 6

Le spese seguono la soccombenza. La tassa di giustizia, ridotta alla luce di quanto ritenuto al consid. 2.1.3, è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato. La Cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 1'000.--.

- 13 -